

COMUNE DI GENIVOLTA PROVINCIA DI CREMONA

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti in merito alla deliberazione della Giunta Comunale “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 – AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021”

L’anno 2022, il giorno 26 del mese di ottobre il Revisore contabile Dott. Paolo Angelo Togni procede alla verifica della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 – AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021 contenente all’allegato 3 il “Piano triennale per il fabbisogno del personale triennio 2022/2024” aggiornato al rendiconto 2021.

L’ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di deliberazione sopra richiamata;

Richiamati:

- l’art. 91 del T. U. E. L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che prevede, al comma 1, che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/3/1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, formalizzate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – dell’8/5/2018, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27/7/2018. Secondo tali linee di indirizzo la “dotazione organica”, costituita dal personale in servizio e da quello di cui si prevede l’assunzione nel PTFP, si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima che non può essere valicata e che deve rispettare i tetti previsti dalla normativa vigente per l’ente considerato. All’interno dei tetti citati, la declinazione delle categorie, profili e professionalità trova la sua definizione nel PTFP triennale ed annuale;

- - il D.L. 34/2019, convertito dalla L. 58/2019, che ridefinisce le modalità di quantificazione della capacità assunzionali dei comuni, e in particolare il comma 2 dell’art. 33 che individua un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, giudicata in base al rapporto spesa di personale / entrate correnti;

- il DM del 17/03/2020, attuativo del D.L.34/2019, efficace a decorrere dal 20/04/2020, che definisce puntualmente i nuovi spazi di spesa assunzionali, diversi a seconda che l’ente

ricada in una delle tre fasce che possiamo definire a “bassa”, “elevata” o “moderata” incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti;

Richiamata la circolare esplicativa del Decreto a pubblicata sulla GU n. 226/2020;

RICHIAMATO l'art.9 comma8 della legge 28.12.2001 n.448, il quale dispone che a decorrere dell'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO l'art.3 comma 10 bis del D.L.90/2014 convertito in L.114/2014 che prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in tema di personale previste dal medesimo articolo, siano certificate dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio dell'ente;

VISTI:

- il D.LGS 30.03.2001 n.165;
- Il d.Lgs 27.12.1997 n.449;
- lo statuto e il regolamento di contabilità;
- gli artt.48,89 E 91 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sull'allegato 3 alla proposta di deliberazione avente ad oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 – AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021 contenente all'allegato 3 il “Piano triennale per il fabbisogno del personale triennio 2022/2024” aggiornato al rendiconto 2021.

Genivolta, lì 26 ottobre 2022

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Paolo Angelo Togni